

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7591 R	27 febbraio 2019	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 12 marzo 2018 presentata nella forma
elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Modifica dell'art. 67
"Mozioni" della Legge organica comunale"**

(v. messaggio 16 ottobre 2018 n. 7591)

I. CONTENUTO DELL'INIZIATIVA

Il Collega Raoul Ghisletta, con l'iniziativa parlamentare elaborata di data 12 marzo 2018, chiede di introdurre nella Legge organica comunale (LOC) alcuni disposti per permettere al Legislativo di trattare le mozioni quando una commissione del Consiglio comunale non rassegna il proprio rapporto su una mozione nei tempi di legge e quando il Municipio non rassegna le proprie osservazioni sui rapporti commissionali relativi a una mozione nei tempi di legge. L'iniziativista in particolare chiede:

- che il Municipio rassegni un preavviso (obbligatorio) sulla ricevibilità della mozione;
- che il Municipio allestisca un preavviso sul contenuto della mozione entro sei mesi dalla presentazione della mozione;
- che la Commissione del Consiglio comunale possa proporre nei rapporti un controprogetto alla mozione;
- che il Municipio abbia sei mesi di tempo per rassegnare le proprie osservazioni sui rapporti commissionali relativi a una mozione.

II. CONTENUTO DEL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ha preso posizione in relazione all'iniziativa cantonale elaborata con messaggio datato 16 ottobre 2018. Il Consiglio di Stato ha accolto solo parzialmente le richieste formulate dall'iniziativista. Qui di seguito si riporta la tabella che indica l'attuale LOC, le proposte dell'iniziativista e quelle del Consiglio di Stato con la motivazione alle singole proposte.

Art. 67 LOC - Mozioni

Attuale LOC	Proposta dell'iniziativa (in grassetto)	Proposta del presente rapporto (in grassetto)
¹ Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.	Invariato	Invariato
² Esse devono essere immediatamente demandate per esame ad una commissione permanente o speciale, ritenuta la facoltà del municipio di allestire entro il termine di sei mesi: a) un preavviso scritto oppure b) un messaggio a sostegno della proposta. Il municipio, che non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi.	² Esse devono essere immediatamente demandate per esame ad una commissione permanente o speciale, ritenuto l'obbligo del municipio di allestire: a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di sei mesi: Il municipio, che non intende esprimersi, deve fare dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi, spiegandone i motivi.	Invariato
³ Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito.	Invariato	Invariato
⁴ Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.	Invariato	Invariato
⁵ Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.	⁵ Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di dodici mesi dalla presentazione della mozione.	⁵ Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di dodici mesi dalla presentazione della mozione. La commissione può proporre nel suo rapporto emendamenti marginali alla mozione; il regolamento di applicazione ne disciplina le modalità.

<p>⁶ Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi</p>	<p>⁶ La commissione può proporre nel rapporto un controprogetto alla mozione: il consiglio comunale delibera sul controprogetto e sulla mozione, se il mozionante non la ritira.</p>	<p>Invariato</p>
	<p>⁷ Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro sei mesi. Scaduto infruttuoso il termine, il consiglio comunale delibera nella successiva sessione.</p>	
	<p>⁸ Se la commissione non rispetta il termine di cui al cpv. 5, il mozionante può chiedere all'ufficio presidenziale che il consiglio comunale deliberi sulla mozione nella successiva sessione. Il municipio può esprimere un preavviso scritto sulla mozione.</p>	

cpv. 2

Si propende per tralasciare un obbligo per il Municipio, come proposto con l'iniziativa, di pronunciarsi in prima battuta sulla sola proponibilità entro un mese dalla ricezione della mozione.

Si ritiene che ciò complicherebbe un iter già articolato. Da una parte può infatti essere complesso anche esprimersi in tempi brevi sulla sola proponibilità.

Propendiamo invece per un unico rapporto come ora, ove il Municipio si esprime, oltre che sul merito, anche sulla proponibilità se fosse necessario. Ciò potrebbe essere specificato nel Regolamento di applicazione della LOC (RALOC).

Il Municipio potrà comunque decidere di non esprimersi per nulla, come previsto dalla legislazione attuale, segnalandolo entro tre mesi.

A questo proposito inserire nella legge l'obbligo per il Municipio di spiegare i motivi nel caso in cui decidesse di non esprimersi non ci pare strettamente indispensabile. Se non risultano dalla comunicazione municipale, le ragioni potranno semmai essere sempre richieste dai commissari o in seduta di Consiglio comunale anche tenuto conto dell'obbligo di collaborazione già previsto al cpv. 4.

cpv. 5 e 6

Viene ripresa la proposta di inserire un termine generale di dodici mesi a partire dalla presentazione della mozione per presentare il rapporto commissionale.

Per quanto concerne la possibilità di presentare un controprogetto da parte della Commissione incaricata di allestire il rapporto, osserviamo quanto segue. In linea di

principio si condivide la proposta di permettere alle Commissioni incaricate dell'esame di formulare controproposte a quella della mozione.

Attualmente questa possibilità non è formalmente prevista. Per prassi sono tuttavia già ammesse modifiche marginali a completamento della mozione. Riteniamo però più opportuno parlare di emendamento e non di controprogetto, utilizzando così il termine in uso per i messaggi municipali (cfr. art. 38 LOC).

Inoltre, come da prassi adottata finora, propendiamo per permettere solamente degli emendamenti marginali alla mozione, che la modifichino in alcuni punti non sostanziali o la completino (vedi definizioni art. 14 a RALOC). Aprire anche agli emendamenti sostanziali aggiungerebbe infatti ulteriori passi procedurali all'attuale iter, appesantendolo (vedasi al proposito il complicato iter valido per le modifiche sostanziali delle proposte contenute nei messaggi municipali - art. 38 cpv. 2 LOC).

La procedura riguardante gli emendamenti marginali verrebbe specificata nel RALOC e ricalcherebbe quella per gli emendamenti ai messaggi municipali di cui all'art. 38 LOC. Qualora il mozionante non ritirasse la mozione, poiché non d'accordo con gli emendamenti proposti dalla Commissione, il Consiglio comunale voterebbe sui due testi secondo la procedura delle votazioni eventuali.

Tenuto conto anche delle considerazioni ai cpv. 7 e 8 (vedi sotto), non riteniamo necessario aumentare da due a sei mesi il termine per la presentazione del preavviso al rapporto commissionale da parte del Municipio.

cpv. 7 e 8

Le Commissioni del Legislativo hanno in particolare il compito di esaminare e approfondire le proposte derivanti da mozioni o messaggi municipali e di presentare un rapporto al Consiglio comunale, affinché quest'ultimo possa determinarsi con cognizione di causa sull'oggetto in votazione.

Riteniamo che aprire la possibilità per il Legislativo di esprimersi anche senza il rapporto della Commissione incaricata, e in ultima analisi anche senza il preavviso municipale sia insidioso e da evitare. Mancherebbe infatti un tassello importante nella formazione della volontà dei consiglieri e si creerebbe inoltre una differenza - a nostro avviso non giustificata - con la procedura di trattazione dei messaggi municipali; questi ultimi infatti non possono di principio essere votati in Consiglio comunale senza il rapporto commissionale (vedi art. 56 cpv. 2 LOC – a meno che non sia votata la clausola dell'urgenza; si veda inoltre la particolare trafila per i conti comunali all'art. 175 LOC).

A nostro parere è dunque sconsigliabile permettere di votare in Consiglio comunale senza rapporto commissionale e/o preavviso municipale quando Commissione e Municipio non rispettano i termini previsti.

Qualora il Municipio o la Commissione reiteratamente non rispettassero i termini di legge – intralciando di fatto l'iter delle mozioni – e non vi fosse modo di sbloccare la situazione a livello locale, vi è pur sempre la via della segnalazione all'Autorità di vigilanza per risolvere la puntuale situazione di impasse.

III. AUDIZIONE DELL'INIZIATIVISTA

Il collega Raoul Ghisletta è stato sentito dalla relattrice in data 21 gennaio 2019. Egli ritiene importante che siano accolte le sue proposte di modifica, in particolare quelle al cpv. 2 lett. a e b dell'art. 67 LOC per favorire un lavoro razionale delle commissioni del Consiglio

comunale. Egli ritiene che sia inutile perdere tempo in discussioni commissionali su mozioni irricevibili. Si può fissare anche un termine di due mesi per il giudizio di ricevibilità. Inoltre, è auspicabile discutere avendo un rapporto del municipio entro sei mesi (per avere una discussione politica chiara nelle commissioni e nei partiti). Senza un rapporto municipale all'inizio del processo di esame di una mozione ci sono due rischi che ho varie volte constatato:

- a) la commissione fa un rapporto che viene smentito dalla maggioranza dal Consiglio comunale, dopo che il plenum ha letto le osservazioni del municipio;
- b) scenario opposto: le osservazioni del municipio sono sensate, ma non sono più tenute in conto dal Consiglio comunale, perché è difficile smentire la commissione che ha fatto il rapporto.

Le proposte di modifica al cpv. 5 corrispondono alla prassi attuale e non aggiungono nulla, anzi impediscono di fare controprogetti sostanziali con l'accordo dei mozionanti come avviene oggi. Per questo motivo la proposta del messaggio non va bene e la elimino. Meglio lo statu quo.

Le modifiche proposte ai cpv. 6, 7 e 8 dell'iniziativa possono essere eliminate nell'ottica di un compromesso.

IV. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI E CONCLUSIONI

La maggioranza della Commissione della legislazione concorda con la proposta dell'iniziativista che siano accolte le modifiche dell'art. 67 LOC cpv. 2 lett. a e b per favorire un lavoro razionale delle commissioni del Consiglio comunale. In accordo con l'iniziativista si propone però la seguente formulazione, che risulta essere un po' meno articolata:

²Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l'obbligo del municipio di allestire:

- a) *un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;*
- b) *un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi: Se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.*

Le altre proposte di modifica dei cpv. 5, 6, 7 e 8 sono ritirate dall'iniziativista. Pertanto, rimane in vigore il testo attuale.

Per la Commissione della legislazione

Sabrina Gendotti, relatrice

Agustoni - Celio - Corti - Delcò Petralli -

Ferrara (con riserva) - Filippini -

Galusero - Ghisolfi - Giudici - Lepori -

Minotti - Petrini - Rückert

Disegno di

LEGGE

organica comunale del 10 marzo 1987; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 16 ottobre 2018 n. 7591 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 27 febbraio 2019 n. 7591 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 67 cpv. 2

²Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l'obbligo del municipio di allestire:

- a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;
- b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi: Se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio Stato stabilisce la data di entrata in vigore.